Allegato alla Relazione Generale

REGIONE MOLISE
Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali
con il supporto
degli esperti del progetto ARCA
attuato da SOGESID Spa
e
dell'Autorità Ambientale regionale
(D.G.R. n. 251 del 26.07.2022)

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Aggiornamento

2022-2027

NORME TECNICHE

Il Direttore Reggente del Servizio
(dott.ssa Antonella Lavalle)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)

Febbraio 2024

Nota

Il presente documento ha visto l'assistenza dell'Unità Tecnica di SOGESID SpA e si inserisce nel Progetto "ARCA - Azioni di supporto per il Raggiungimento delle "Condizioni Abilitanti" ambientali". Il progetto vede il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica quale soggetto beneficiario e responsabile del progetto e l'Ente *in house providing* del Ministero Sogesid S.p.a. quale Soggetto attuatore.

L'assistenza si incardina nella linea di intervento L2 "Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la *compliance* normativa dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti e monitoraggio" nello specifico nella sub attività A2.1 "Completamento delle azioni di pianificazione territoriale".

Nell'ambito del Progetto ARCA, la Direzione Generale Economia Circolare (DG EC) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è responsabile dell'attuazione della Linea di intervento L2.

L'obiettivo del Progetto ARCA è contribuire a rafforzare le capacità amministrative su tematiche di fondamentale importanza come la gestione dei rifiuti, dalle quali dipendono sia il processo di perseguimento delle Condizioni abilitanti -"Obiettivo specifico 2.6 "Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti" dell'Obiettivo di Policy 2- sia l'accesso ai fondi della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, nonché la realizzazione delle progettualità del PNRR.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI GESTIONE DI RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo 1

Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (PRGR), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione Molise, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

   a) il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;

   b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;

   c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;

   d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;

   e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche

   f) dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

Articolo 3

Ambito territoriale di applicazione

   g) Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale

Articolo 4

Durata del Piano

1. L'arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all'anno 2027 al termine del quale la Giunta provvede alla valutazione circa la necessità di un suo aggiornamento, alla luce anche del monitoraggio del Piano.

Articolo 5

Modifiche

1. Il Piano è modificato nei seguenti modi:

   a. le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previa informativa della competente Commissione assembleare;
   b. le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono

approvate con la procedura di cui alla lettera a).

Articolo 6
Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione dell'articolo 199 del D.lgs. n. 152/2006, detta indirizzi e prescrizioni. In particolare:

   a) per indirizzi si intendono le disposizioni del Piano che fissano finalità generali ovvero obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati;

   b) per prescrizioni si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.

Articolo 7
Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e con il Piano d'ambito dei rifiuti

1. Il Piano è lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali ai sensi dell'articolo 199 del D.lgs. 152/2006.
2. Gli strumenti di pianificazione provinciale provvedono, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. n. 152/2006.
3. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (d'ora in poi "Piano d'ambito dei rifiuti") è strumento attuativo del Piano nelle materie di competenza.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
FINALITA'

Articolo 8
Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino molisano di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

   a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;

   b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2027;

   c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei

rifiuti tessili dal 2024;

d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;

e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;

f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;

g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 58% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;

h) 70 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;

i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;

j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;

k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;

l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;

m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;

n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;

o) adozione di un Piano per la riduzione del consumo di plastica;

p) riduzione dei rifiuti alimentari a livello domestico;

q) divieto di smaltire in discarica i rifiuti che possono essere avviati a riciclaggio, secondo la "gerarchia comunitaria" e in linea con i principi di autosufficienza e prossimità, nonché in applicazione – in vista della scadenza prevista nel 2030 – della disposizione di cui all'art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. 121/2021;

r) gestione dei rifiuti nei luoghi più prossimi a quelli di produzione, secondo la "gerarchia comunitaria" e in linea con i principi di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis, D.Lgs. 152/06, nonché in applicazione dell'art. 199, co. 3, lett. g), D.Lgs. 152/06;

s) definizione di un programma di comunicazione per la cittadinanza a supporto delle Amministrazioni per la promozione di condotte virtuose e per la prevenzione nella produzione del rifiuto.

2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:

a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;

b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;

c) riduzione della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;

d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);

e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;

f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

g) definizione di linee guida per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione come buona pratica del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione con incentivazione della demolizione selettiva e il potenziamento dei centri di raccolta comunale per le piccole utenze;

h) installazione di impianti di pannelli fotovoltaici nell'ambito della sistemazione finale delle discariche di rifiuti;

i) autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, a seguito della procedura di valutazione ambientale, solo qualora sussista un fabbisogno di smaltimento con riferimento al quantitativo di rifiuto prodotto in Regione, tenuto conto dei carichi ambientali dell'area dove l'impianto viene proposto;

j) gestione dei rifiuti nei luoghi più prossimi a quelli di produzione, secondo la "gerarchia comunitaria" e in linea con i principi di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis, D.Lgs. 152/06, nonché in applicazione dell'art. 199, co. 3, lett. g), D.Lgs. 152/06;

k) incentivazione dell'ecodesign dei prodotti, con il sostegno dei fondi europei previsti nei nuovi Piani operativi regionali;

l) rafforzamento della ricerca tecnologica in una logica di economia circolare e sostegno alla riconversione del sistema produttivo.

3. Il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.

4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 58% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2027**.**

5. Gli obiettivi del Piano, di cui al presente articolo, hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

6. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i siti inquinati:

a) Sviluppo e aggiornamento dell'Anagrafe siti contaminati per la realizzazione delle bonifiche.

b) Definizione di Linee guida per la corretta individuazione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati a supporto degli Enti competenti all'autorizzazione dei progetti di bonifica.

c) Promozione della comunicazione ai cittadini in materia di rispetto ai temi che attengono alla bonifica dei Siti contaminati.

SEZIONE II
STRATEGIE DI ECONOMIA CIRCOLARE

Articolo 9

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, il Piano fissa nel Programma di prevenzione, di cui al capitolo 13 della Relazione Generale, le misure di prevenzione, nel rispetto del Programma nazionale di prevenzione di rifiuti.
2. In attuazione degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti del Piano, i Comuni comunicano al Settore regionale competente entro il 30 giugno di ogni anno, un report:
   a) sull'attività di controllo effettuata in attuazione degli articoli 232-bis, 232-ter e 255 del D.lgs. 152/2006;
   b) sulle campagne di informazione attuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.02.2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni".

Articolo 10

Strategie dei rifiuti alimentari

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di Prevenzione, di cui all'articolo 9, prevede le misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti alimentari articolate in base ai settori della produzione primaria, della trasformazione e fabbricazione, della distribuzione commerciale, della ristorazione e del consumo domestico.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della produzione degli scarti alimentari. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.
3. Le misure di cui al comma 1, potranno essere realizzate anche tramite convenzioni o accordi con le categorie economiche o associazioni di produttori del settore agroalimentare e/o della distribuzione.

Articolo 11

Strategie dei rifiuti plastici

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di cui all'articolo 9 prevede misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici con particolare riferimento alle plastiche monouso e agli imballaggi di plastica. La Giunta regionale, previa informativa alla competente commissione assembleare, può prevedere ulteriori misure in coerenza con la strategia del Piano.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.

Articolo 12

Strategia dei rifiuti da costruzione e demolizione

1. Il Piano promuove la massimizzazione del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, anche attraverso la diffusione di modalità di progettazione edilizia, finalizzate preventivamente al recupero e al riuso dei materiali in fase di demolizione, promuovendo la conoscenza e la diffusione di buone pratiche in questo settore, e favorisce la creazione di un mercato di inerti riciclati.

2. Per la realizzazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere pubbliche, costituisce criterio premiante, nei capitolati di gara delle stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale, l'approvvigionamento di materiali con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, maggiore rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche rientranti nei Criteri Ambientali Minimi di settore ove tecnicamente possibile e fermo restando il rispetto degli standard di qualità.
3. Il Piano promuove l'attuazione della buona pratica del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione con incentivazione della demolizione selettiva e il potenziamento dei centri di raccolta comunali per le piccole utenze domestiche.

Articolo 13

Disposizioni in merito al recupero

1. Il Piano assume il principio della massima valorizzazione in termini economici e ambientali delle frazioni dei rifiuti raccolti in maniera differenziata attraverso il recupero di materia e della trasparenza nella rendicontazione.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 si ha l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti massimizzandone il recupero attraverso il miglioramento della qualità della raccolta differenziata nel rispetto della gerarchia comunitaria. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 14

Disposizioni procedurali per la cessazione della qualifica di rifiuto

1. Al fine di promuovere le attività di recupero e al contempo omogeneizzare i procedimenti di autorizzazione, tenuto conto della complessità e della interdisciplinarità delle istruttorie necessarie al riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto, il Piano prevede la costituzione di un Coordinamento permanente a cui partecipano la Regione e l'Arpa Molise e di cui l'Arpa Molise richiede l'attivazione, nell'ambito delle proprie attività istruttorie, al fine di esaminare la sussistenza dei criteri e delle condizioni poste dall'articolo 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006. Alle riunioni potranno essere invitati rappresentanti delle associazioni di categoria nel caso sia necessario acquisire informazioni a supporto della valutazione del Coordinamento nonché esperti provenienti da Università e ordini professionali.
2. Per favorire lo scambio e la cessione di prodotti derivanti all'esito di un'operazione di recupero rifiuti, il Piano prevede l'istituzione di un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di tali prodotti. Tale elenco sarà consultabile su una sezione dedicata del sito web della Regione.

CAPO II
RIFIUTI URBANI
Articolo 15
Principi di autosufficienza e prossimità

1. Il Piano assume:

   a) il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito ottimale regionale. A tal fine, nella Relazione generale sono indicate le tipologie e i quantitativi stimati di rifiuti che, con priorità di ingresso, afferiscono agli impianti ivi individuati, come di seguito elencati:

      i. scarti del trattamento delle raccolte differenziate;

      ii. rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata e inviati, a seguito di trattamento, a recupero energetico/smaltimento;

      iii. rifiuti urbani indifferenziati.

      I quantitativi di cui ai punti i e ii concorrono ad una rappresentazione oggettiva del complessivo fabbisogno impiantistico previsto dal Piano, ma i flussi non sono da ritenersi prescrittivi.

   b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. La richiesta di realizzazione dell'impiantistica di recupero dei rifiuti urbani è autorizzata tenendo conto del fabbisogno regionale di gestione della tipologia di rifiuto nel rispetto del principio di prossimità di cui al comma 1, lett. b), sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel Piano e nei Report prodotti annualmente.

Articolo 16
Sistema di raccolta

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano di raccolta differenziata, i Comuni del territorio regionale sono ricompresi nell'unico Ente di Ambito Territoriale Omogeneo (di seguito EATO).
2. L'EATO assicura attraverso il Piano d'ambito dei rifiuti, il piano economico-finanziario e le modalità di affidamento del servizio per il raggiungimento degli obiettivi sulla base della relazione Generale del Piano e dei relativi costi di implementazione.
3. L'organizzazione del sistema di conferimento e raccolta deve tendere ad ottenere frazioni sempre "più pulite" per favorire il recupero di materia. A tal fine l'EATO individua le modalità idonee tenuto conto delle tecnologie nonché del rapporto costi-benefici e del sistema di organizzazione della raccolta e del contesto territoriale.
4. L'EATO prevede, nel contratto di servizio, l'obbligo di condurre campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle modalità del sistema di raccolta, sulle sue finalità e sugli obiettivi effettivamente conseguiti nonché sulla destinazione finale delle frazioni e con il contributo degli enti locali interessati ne valuta l'efficacia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 17

Sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani

1. Il sistema impiantistico regionale posto in via ordinaria a servizio dei rifiuti urbani è costituito dagli impianti di termovalorizzazione e di recupero di materia.
2. Gli impianti di discarica e gli impianti di trattamento meccanico e biologico continuano a ricevere rifiuti urbani in base alle tempistiche e nei limiti previsti nei flussi riportati nella Relazione generale.
3. Con delibera di Giunta saranno confermati gli impianti minimi e gli impianti intermedi previsti dalla deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di recupero di energia (R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per i termovalorizzatori

1. Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel Piano dove sono altresì stimati e indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto.
2. Il Piano d'Ambito individua, nel rispetto del principio di prossimità, i sistemi locali di impianti cui è possibile conferire i rifiuti urbani, in caso di fermo impianto, di manutenzione straordinaria ovvero di esigenze gestionali mirate all'ottimizzazione stagionale delle rese impiantistiche, fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare, nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione.
3. Gestori degli impianti di cui al comma 1, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti oggetto di pianificazione regionale.
4. È fatto divieto di inviare a recupero energetico i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 19

Autorizzazioni agli impianti

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 17, sono tenuti ad accogliere i quantitativi di rifiuti indifferenziati e quelli derivanti dal loro trattamento che il Piano indirizza loro in base ai flussi previsti dalla Relazione generale ovvero dal Piano di Ambito e nelle successive delibere assunte delle Norme tecniche di attuazione.
2. Le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano, che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.
3. È vietato avviare a smaltimento in discarica i rifiuti urbani indifferenziati identificati con codice EER 20.03.01.. Conseguentemente non possono essere autorizzate nuove discariche ovvero ampliamenti di discariche esistenti che prevedano il conferimento di tali rifiuti.

Gli ampliamenti delle discariche, nelle more della istituzione dell'autorità d'ambito e della successiva predisposizione del piano d'ambito, laddove si manifestasse la necessità di una soluzione impiantistica più performante ambientalmente, questa potrà essere considerata in sede di valutazione dei singoli titoli autorizzatori.

4. Nella fase di gestione post chiusura costituisce buona pratica l'installazione di impianti fotovoltaici sulle aree di discarica e relative aree di servizio che sono da considerarsi sempre ammissibili nel rispetto delle relative procedure autorizzative.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

CAPO III
RIFIUTI SPECIALI
Articolo 20
Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il piano assume:
   a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
   b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.
2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.
3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta e aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.
4. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.
5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.
6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.
7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono

prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione.

8. Al fine di monitorare la produzione di rifiuti da costruzione e demolizione ai fini del rilascio di titoli per la costruzione ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. (qualsiasi titolo CIL, CILA, SCIA, PdC) è obbligatoria la redazione del modulo C&D che dovrà essere inviato all' ARPA MOLISE in modo che quest'ultima possa monitorare la produzione di tali rifiuti e verificarne la corretta gestione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21
Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati nel Piano.

Articolo 22
Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede in via generale, che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e, conseguentemente, non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente. Sarà cura dell'EATO, nell'ambito del Piano d'Ambito, prevedere eventuali altre forme di smaltimento se del caso. L'autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, a seguito della procedura di valutazione ambientale, potrà essere rilasciata solo qualora sussista un fabbisogno di smaltimento con riferimento al quantitativo di rifiuto prodotto in Regione, tenuto conto dei carichi ambientali dell'area dove l'impianto viene proposto.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di Piano si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

SEZIONE II
ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 23
Tariffa puntuale

1. Al fine di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e di potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate, il Piano prevede la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e l'applicazione della tariffazione.
2. Al fine di monitorare più efficacemente l'andamento della produzione di rifiuti in coerenza con gli scenari di Piano, tutti i Comuni sono tenuti ad attuare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti. Gli esiti di tale misurazione sono comunicati al Settore regionale competente.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di Piano, l'EATO prevede nel Piano d'ambito dei rifiuti le misure attuative della tariffazione puntuale in modo che la stessa sia avviata su tutto il territorio regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono prescrizioni per il Piano d'ambito dei rifiuti.

Articolo 24
Accordi e contratti di programma

1. Gli obiettivi di Piano sono perseguiti, oltre che con le disposizioni di cui all'articolo 6, anche con accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore d associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. n. 152/2006, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 267/2000 e accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.
2. Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti, il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.

SEZIONE III

Articolo 25
Relazione sullo stato di attuazione del Piano

1. La verifica delle disposizioni del Piano è effettuata dalla Regione attraverso il monitoraggio periodico. In particolare:
   a) ogni anno la Regione, avvalendosi anche dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPA Molise), elabora una Relazione circa lo stato di attuazione del Piano;
   b) nell'anno 2025, la Relazione conterrà altresì la verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti urbani e speciali avviati a smaltimento con le conseguenti ricadute sull'impiantistica regionale di smaltimento e di recupero energetico, e l' eventuale necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano.
2. La Relazione di cui al comma 1, terrà conto delle informazioni contenute nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dalla Regione e dall' ARPA Molise, in particolare conterrà un'analisi puntuale circa la necessità di un eventuale fabbisogno di trattamento ulteriore

rispetto a quello stimato dal Piano e sarà pubblicata sul sito web della Regione.

3. Qualora dal monitoraggio scaturiscano indicazioni circa la necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano la relativa procedura di modifica seguirà le regole di cui all'art. 5.
4. L'andamento dei principali indicatori di gestione dei rifiuti e il conseguente stato di attuazione degli obiettivi di Piano sono altresì condivisi con gli Enti locali nell'ambito di appositi incontri a cedenza semestrale.
5. L'EATO utilizza le risultanze del monitoraggio annuale di cui al comma 1 al fine della costruzioni dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità successive.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26
Obiettivi

1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:
   a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
   b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
   c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
   d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
   e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
   f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
   g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.
2. Al fine di restituire agli usi legittimi le aree inquinate presenti sul territorio regionale, la Regione può prevedere misure specifiche di sostegno ai Comuni, compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio, per offrire supporto tecnico, progettuale e amministrativo per lo svolgimento dei procedimenti connessi alla realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati.

Articolo 27
Ordine di priorità degli interventi

1. Per la gerarchizzazione dei siti contaminati presenti nell'Anagrafe regionale in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, si rimanda alla relazione generale.
2. Per il finanziamento di determinati interventi in siti contaminati, si opera tenuto conto dei vincoli e delle strategie complessive che la Regione intende perseguire in un'ottica di sostenibilità.

Articolo 28
Promozione di strategie di riuso e di riqualificazione dei siti contaminati

1. In linea con gli obiettivi di riduzione del consumo del suolo, il Piano promuove il riuso, la rigenerazione urbana e la riconversione industriale dei siti contaminati e incentiva, in conformità

alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006, l'iniziativa dei proprietari o di altri soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, gli accordi di programma, anche in variante agli strumenti di pianificazione, possono riconoscere, a compensazione degli oneri di bonifica assunti dal privato, diritti edificatori e riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
3. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, possono essere stipulati anche accordi regionali di insediamento e sviluppo di imprese.

Articolo 29
Siti orfani

1. Entro 12 mesi dall'adozione del Piano sono portate a termine le procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 244 D.lgs. 152/2006.
2. Per gli interventi oggetto di finanziamento il termine di cui al comma 1 è ridotto di un terzo.

Articolo 30

Conoscibilità degli eventuali vincoli sulle aree soggette a bonifica

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità dello stato di qualità ambientale nonché di eventuali prescrizioni all'uso di un'area soggetta a bonifica, i Comuni devono tenere conto delle seguenti indicazioni:
   a) esistenza sul proprio territorio di siti presenti nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati;
   b) esistenza sul proprio territorio di condizioni di inquinamento diffuso comunicata dall'Autorità competente;
   c) esistenza di eventuali limitazioni e prescrizioni d'uso relative ad un'area, comunicate dall'Autorità titolare del procedimento all'esito della conclusione delle attività di bonifica.
2. Il certificato di destinazione urbanistica deve obbligatoriamente riportare i vincoli indicati al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 31

Localizzazione di impianti di trattamento rifiuti nei siti contaminati

1. I criteri di cui all'articolo 21 non si applicano alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica e per il tempo necessario ad effettuare tali operazioni nei siti contaminati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

a) alle autorizzazioni che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano, incompatibili con gli indirizzi dello stesso o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti di pianificazione che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal Piano adottato.

2. Le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili.
3. Dalla data di adozione del Piano, le previsioni delle pianificazioni provinciali, di cui al comma 2, relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano, cessano di trovare applicazione.
4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano, le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 10 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.
5. Qualora in attuazione del Piano i flussi (e i quantitativi) dei rifiuti indirizzati agli impianti, di cui all'articolo 17, siano variati rispetto alle previsioni, l'EATO assegna un termine, non superiore a 180 giorni, ai gestori interessati affinché conformino l'organizzazione del servizio alle previsioni del Piano.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 33
Risorse finanziarie

1. La Regione accompagna le misure previste dal presente Piano attraverso gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e con proprie risorse, secondo le disponibilità di bilancio.
2. Lo stanziamento di risorse per piani e programmi da parte della Regione non deve rientrare nell'ambito delle sovvenzioni dannose per l'ambiente di cui all'articolo 68, della legge n. 221 del 2015.

Articolo 34
Norme finali

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti dal Piano qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
2. In attuazione del principio della riduzione del consumo del suolo, la riconversione di un impianto di gestione di rifiuti esistente, conforme alla pianificazione vigente alla data dell'autorizzazione alla sua costruzione, non costituisce nuovo impianto ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal Piano qualora la nuova tipologia impiantistica sia funzionale al trattamento dei rifiuti e l'attività venga svolta nel medesimo sito.
3. Le capacità pianificate o autorizzate per i rifiuti urbani delle discariche in vigenza della precedente pianificazione sono fatte salve.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute nel Piano in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio.
5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute nel Piano, in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti.

Delle modifiche e delle cause di eccezionalità dovute all'applicazione del presente comma, la Giunta regionale è tenuta a rendere tempestiva comunicazione alla competente Commissione assembleare.

6. Le modifiche di cui ai punti 4 e 5 saranno oggetto di informativa annuale alla Commissione assembleare competente, al fine anche di valutare le cause all'origine di eventuali scostamenti.
7. Le disposizioni contenute nelle presenti norme vanno interpretate in coerenza con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
8. La Giunta regionale è autorizzata a modificare e integrare le disposizioni di Piano al fine di adeguarlo ai contenuti prescrittivi della normativa statale in materia di rifiuti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 hanno valore di prescrizione.